

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLE
PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA**

VISTO il Regio Decreto n. 275 del 11/02/1929

VISTA la Legge n. 897 del 25/04/1938

VISTO il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23/11/1944

DELIBERA

**II REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

Art. 1: Apposizione

Ogni elaborato tecnico, laddove previsto secondo le vigenti disposizioni normative, dovrà essere autenticato con l'apposizione del timbro rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

Laddove possibile il tecnico può autocertificare l'iscrizione all'Albo Professionale utilizzando l'apposito modulo disponibile on-line sul sito dell'Ordine (www.perindbo.org).

Art. 2: Caratteristiche

Il timbro avrà forma ovoidale e recherà il logo dell'Ordine, il titolo professionale, il cognome e il nome del professionista, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà alle dimensioni e caratteristiche del modello riprodotto in calce.

A valere dal 16/01/2023 si considerano validi unicamente i timbri auto-inchiostranti in materiale plastico formato tascabile e formato 45x30 riprodotti unicamente dall'Ordine, con conseguente perdita di valore di tutti quelli pregressi.

È prevista la possibilità per gli Iscritti all'Albo in possesso di Laurea, di cui all'art. 55 del DPR 328/2001, previa richiesta documentata, di riportare sul timbro professionale la denominazione di "Dott. Per. Ind."

Ai medesimi compete la qualifica accademica di "Dottore" e il titolo di "Perito Industriale Laureato".

Art. 3: Richiesta

Il timbro sarà assegnato dall'Ordine, previa formale domanda da parte del professionista che risulti regolarmente iscritto all'Albo Professionale e che non abbia richiesto la riduzione della quota per il mancato esercizio della libera professione, a fronte del rimborso delle spese sostenute dall'Ordine.

Art. 4: Duplicato

È vietata la riproduzione dei timbri, se non autorizzata dall'Ordine.

L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente art. 3, è da considerare come infrazione perseguibile con provvedimento disciplinare.

È data la possibilità di fare richiesta di un duplicato, nei formati previsti al precedente art. 2, a spese dell'Iscritto e con annotazione sul fascicolo personale.

Il duplicato verrà concesso a seguito di valutazione, circa le motivazioni della richiesta, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5: Deterioramento e Smarrimento

Il timbro deteriorato, o comunque resosi inservibile, deve essere riconsegnato all'Ordine facendo richiesta di un nuovo timbro con rimborso delle spese di duplicazione.

In caso di smarrimento del timbro, l'assegnatario dovrà farne denuncia all'Autorità Giudiziaria dandone immediata comunicazione all'Ordine, allegando copia della denuncia stessa. Il professionista può, in alternativa, presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto stabilito dall'art. 47 del DPR 445/2000, di cui al fac-simile presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

Per il rilascio di un nuovo timbro, in sostituzione a quello smarrito, si rimanda all'art. 4 – Duplicato.

Art. 6: Deposito del timbro

L'iscritto che richiede l'applicazione della "quota ridotta" di iscrizione all'Albo dovrà depositare il timbro presso l'Ordine; il timbro resta di proprietà dell'iscritto che potrà chiederne la restituzione in qualsiasi momento con conseguente applicazione della quota di iscrizione intera parametrata al numero di mesi di utilizzo residui rapportati all'anno solare di riferimento.

Art. 7: Cancellazione, trasferimento e sospensione dall'Albo

Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Albo per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine o in seguito ad un provvedimento di cancellazione o sospensione dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione, di trasferimento o in seguito alla notifica del provvedimento disciplinare, restituire il timbro.

Il Perito Industriale che non riconsegna il timbro entro i tempi stabiliti sarà diffidato e del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continua l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tal scopo, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. n. 275 del 1929.

Art. 8: Denominazione Ente

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 16/01/2023 è stata approvata la variazione della denominazione dell'Ente indicata sui timbri in: Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara.

Art. 9: Disposizioni finali

I timbri professionali non conformi a quanto previsto agli artt. 2 e 8 perdono di valore e ogni loro utilizzo renderà l'atto nullo.

È necessario il deposito dei timbri dismessi presso la Sede dell'Ordine.



fac-simile timbro professionale